

		Sent. n. 128/2026/R	
		REPUBBLICA ITALIANA	
		IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
		LA CORTE DEI CONTI	
		SEZIONE GIURISDIZIONALE	
		PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
		composta dai seguenti magistrati:	
	Massimo PERIN	Presidente relatore	
	Riccardo PATUMI	Consigliere	
	Khelena NIKIFARAVA	Primo Referendario	
		ha pronunciato la seguente	
		SENTENZA	
		nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46551 proposto dal Procuratore regionale	
		nei confronti di FARAG MELAD, nato a Beheira (Egitto) il 06/12/1964, residente in	
		Via Parisano n. 24 - Rimini (CF: FRGMLD64T06Z336G), in proprio e in qualità di	
		Titolare firmatario dell'omonima impresa individuale, FARAG MELAD – P.I.	
		04355510407 con sede legale in viale Don Domenico Masi n. 2 - cancellata dal	
		Registro delle Imprese in data 02/07/2024.	
		Udita, alla pubblica udienza dell' 8 ottobre 2025 , la relazione del Presidente dott.	
		Massimo Perin;	
		Udito, per la Procura, il Sostituto procuratore regionale dott. Antonio Senatore , il	
		quale si è rimesso agli atti, confermando le conclusioni ivi rassegnate;	
		Assente e non costituito in giudizio il convenuto;	
		Visti gli atti del procedimento istruttorio I01452/2024/GI , esitati nell'atto di	
		citazione, completo di relata di notifica;	
		Visto l'atto di citazione, ritualmente notificato;	
			1

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Considerato in

FATTO

Il Procuratore regionale ha esposto i fatti posti a base dell'atto di citazione, secondo quanto testualmente riportato.

Con la segnalazione pervenuta dal Comune di Rimini, Dipartimento Risorse - Settore Risorse Tributarie in data 06/09/2024, riferita al presunto danno all'erario derivante dal mancato riversamento dell'imposta di soggiorno relativa ai mesi di giugno, luglio e settembre 2023 da parte di FARAG MELAD, nato a Beheira (Egitto) il 06/12/1964 (CF: FRGMLD64T06Z336G) titolare firmatario dell'omonima impresa individuale, FARAG MELAD – P.I. 04355510407 con sede legale in viale Don Domenico Masi n. 2 - cancellata dal Registro delle Imprese in data 02/07/2024 - per la gestione della struttura ricettiva Hotel Liston, sita in Viale Giuseppe Giusti n. 8, Rimini.

Emergeva dalla *notitia damni*, prot. n. 314708 del 06/09/2024, che il gestore, come sopra identificato, presentava in data 27/10/2023 (n. 414712/1) e 21/11/2023 (n. 414709/2 e n.414710/2) le dichiarazioni periodiche relative alle somme incassate dagli ospiti per i pernottamenti riferiti al periodo suindicato, con indicazione dell'ammontare dell'imposta da riversare all'Ente, per il complessivo importo di euro 4.344,00.

L'amministrazione danneggiata, in data 19 novembre 2024, nel riscontrare il decreto istruttorio della Procura regionale, comunicava che alla medesima data risultava solo parzialmente ottemperato da parte di FARAG MELAD il pagamento del dovuto, residuando, infatti, a suo carico ancora un debito pari ad € 3.991,22 nei confronti dell'Ente locale.

Residuando, per quanto sopra, un danno di euro 3.991,22 al Comune di Rimini, con

invito a dedurre del 29/11/2024, ritualmente notificato all'odierno evocando in giudizio, l'Ufficio di Procura formalizzava la contestazione preliminare di responsabilità per il danno causato dalla condotta illecita sopra descritta.

FARAG MELAD non presentava deduzioni difensive e non formulava richiesta di audizione personale.

Ritenuto in

DIRITTO

Ciò premesso, come è noto di recente è intervenuta la Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiarando, con ordinanza n. 1527/2026 del 23 gennaio 2026, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in vicenda analoga a quella all'esame del Collegio, in favore della giurisdizione del giudice tributario.

Nonostante la prevalente giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. *ex multis* Sezione giurisdizionale Campania n. 1/2026 e n. 18/2026) avesse affermato che i soggetti incaricati della riscossione dell'imposta di soggiorno rivestissero la qualità di agenti contabili con conseguente ravvisabilità in capo agli stessi di tutti gli obblighi di resa del relativo conto giudiziale, il Collegio si allinea a quanto statuito con l'ordinanza n. 1527/2026 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha dichiarato il difetto di giurisdizione contabile in favore di quella tributaria in materia di imposta di soggiorno per aver riconosciuto la qualifica del gestore della struttura alberghiera come mero responsabile del versamento dell'imposta di soggiorno e non più quale agente contabile.

Ciò premesso, il Collegio afferma che dopo questo intervento del giudice della giurisdizione non permane più la giurisdizione contabile in relazione alla fattispecie di responsabilità del gestore della struttura alberghiera o comunque ricettiva per il danno da omesso riversamento nelle casse comunali della imposta di soggiorno.

Ebbene, fino alla riforma di cui al D.L. n. 34/2020, convertito, con modifiche, dalla L. n.77/2020, la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., n. 22963/2025 e n. 19654/2018) e la prevalente giurisprudenza della Corte dei conti attribuiva all'albergatore il ruolo di agente contabile e, conseguentemente, riconosceva la giurisdizione contabile sulla riscossione dell'imposta di soggiorno.

Senonché, l'espressa qualificazione normativa dell'albergatore quale «responsabile di imposta», ad opera del citato comma 1-ter aggiunto all'art. 4 del D.LGS n. 23/2011, ha fatto venir meno quel «silenzio normativo» che era stato colmato facendo ricorso, ai fini dell'inquadramento giuridico, alla figura dell'agente contabile.

La costruzione qualificatoria e sistematica deve ora partire dall'esplicito dato normativo che rinvia al ruolo definito dall'art. 64, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 (ora art. 2, comma 3, D.LGS 24.3.2025, n.33).

Pertanto, il responsabile di imposta, obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, è persona estranea al presupposto impositivo, che concerne invece unicamente l'ospite, e la sua responsabilità è insita nel ruolo di garanzia a lui assegnato *ex lege* nel rafforzamento della pretesa impositiva dell'amministrazione finanziaria e della sua soddisfattività (Cass., sez. V, n. 9538/2022 a proposito del notaio nella qualità di responsabile d'imposta ex art. 57 del D.P.R. n. 131/1986).

L'affiancamento della responsabilità del responsabile d'imposta a quella dell'effettivo contribuente obbligato insieme con altri genera una forma di solidarietà passiva che muove da una relazione non paritetica, ma secondaria o dipendente rispetto a quella del soggetto passivo dell'imposta, tale da legittimare l'esercizio, nei confronti di quest'ultimo, del diritto di rivalsa per l'intero ammontare di quanto pagato, ai sensi dell'art. 64, comma 3, D.P.R. n. 600/1973.

Sotto il profilo procedurale, il legislatore del 2020, dopo avere qualificato l'albergatore come responsabile d'imposta, ha procedimentalizzato l'attuazione in autotassazione del tributo, ponendo a carico del gestore l'obbligo di presentazione di una dichiarazione a cadenza periodica.

Ha, inoltre, previsto specifiche sanzioni per il caso di dichiarazione infedele o omessa, secondo i meccanismi di quantificazione propri della normativa tributaria (sanzione corrispondente ad una somma dal 100 al 200 per cento dell'imposta evasa), e per la condotta di omesso, ritardato o carente versamento dell'imposta ha rinviato alle sanzioni tributarie di cui al D.LGS. n. 471/1997.

La natura esclusivamente tributaria dell'obbligazione dell'albergatore come responsabile d'imposta è stata già affermata dalla Corte di cassazione (Sez. V, n. 6187/2024) ove si è puntualizzato che, a seguito del riconoscimento come responsabili d'imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del turista, i gestori delle strutture ricettive sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l'ammontare corrispondente.

Con la recente ordinanza n. 1527/2026, infine, la Corte di cassazione, a sezioni unite, ha affermato che, a seguito della novella del 2020, l'obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria e che ciò determina il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti fra Ente impositore e responsabile d'imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria.

Tutto ciò premesso deve dichiararsi il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nel giudizio indicato in epigrafe, in favore della giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell'art. 17, comma 1, c.g.c.

L'Amministrazione danneggiata dovrà avviare l'azione di recupero presso la

giurisdizione tributaria, con modalità e tempi previsti presso quella giurisdizione.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna

DICHIARA

il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nel giudizio indicato in epigrafe, in favore della giurisdizione del giudice tributario.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio telematica.

IL PRESIDENTE RELATORE

Massimo PERIN

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 28 luglio 2026

Il Direttore di Segreteria - Dr. Laurino Macerola (*firmato digitalmente*)